

DDL sulla corruzione: approvato dal Senato in prima lettura

2 Aprile 2015

L'Aula del Senato ha approvato, in prima lettura, il disegno di legge su "Corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio" ([DDL 19/S e abb.](#), relatore il Sen. Nino D'Ascola del Gruppo parlamentare AP (NCD-UDC)).

Tra le norme approvate in corso d'esame, si evidenziano, in particolare, le seguenti:

-viene novellato l'art. 314 del c.p. che disciplina il reato di **peculato**, innalzando la pena massima edittale. Al riguardo, viene previsto che il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da 4 a 10 anni e 6 mesi (attualmente la pena è da 4 a 10 anni);

-viene novellato l'art. 318 del c.p. che disciplina il reato di **corruzione per l'esercizio della funzione**, innalzando da 5 a 6 anni il massimo edittale della reclusione prevista per il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa (attualmente la pena è da 1 a 5 anni);

- viene novellato l'art. 319 del c.p. che disciplina la **corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio**, innalzando da 8 a 10 anni il minimo e il massimo edittale della reclusione prevista per il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetti la promessa (attualmente la pena è da 4 a 8 anni);

-viene novellato l'art. 319-ter del c.p. che disciplina la **corruzione in atti giudiziari**, prevedendo la reclusione da 6 a 12 anni (attualmente la pena è da 4 a 10 anni). Viene, altresì, disposto che: se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a 5 anni, la pena della reclusione è da 6 a 14 anni (attualmente da 5 a 12); se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione superiore a 5 anni o all'ergastolo, la pena della reclusione è da 8 a 20 anni (attualmente da 6 a 20 anni);

-viene novellato l'art. 319-quater del c.p. che disciplina **l'induzione indebita a dare o promettere utilità**, innalzando da 6 a 10 anni e 6 mesi il limite minimo e massimo della pena prevista per il pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, salvo che il fatto costituisca più grave reato (attualmente la pena è da 3 a 8 anni);

-viene modificato l'art. 129 del Dlgs 271/1989 (norme di attuazione, coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), prevedendo che quando il **Pubblico Ministero esercita l'azione penale per i delitti** di cui ai seguenti articoli del codice penale (317 - concussione, 318 - corruzione per l'esercizio della funzione, 319 - corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, 319-bis - circostanze aggravanti, 319-ter - corruzione in atti giudiziari, 319-quater - induzione indebita a dare o promettere utilità, 320 - corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, 321 - pene per il corruttore, 322 - istigazione alla corruzione, 322-bis - peculato, concussione ... ai membri Corte penale internazionale e organi CE, 346-bis - traffico influenze illecite, 353 - turbata libertà degli

incanti, 353-bis – turbata libertà del procedimento di scelta del contraente), **informa il Presidente dell'ANAC, dando notizia della imputazione;**

-viene modificato l'articolo 1, comma 2, della legge 190/2012 (disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) affidando **all'Autorità nazionale anticorruzione** l'esercizio della vigilanza e del **controllo sui** contratti di all'art. 17 (**contratti secretati**) e seguenti del Dlgs 163/2006;

-viene modificato l'art.1, comma 32 della legge 190/2012 prevedendo che **nei procedimenti per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere all'ANAC semestralmente le informazioni pubblicate nei propri siti web** istituzionali e concernenti: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate.

Con altra modifica viene, altresì, introdotto il comma 32-bis dell'art.1 della legge medesima, con cui si prevede che nelle **controversie riguardanti le materie di cui al comma 1, lettera e) dell'articolo 133 del Dlgs 104/2011** (relative: *“a procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale, ivi incluse quelle risarcitorie e con estensione della giurisdizione esclusiva alla dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di annullamento dell'aggiudicazione ed alle sanzioni alternative; al divieto di rinnovo tacito dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell'ipotesi di cui all' articolo 115 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché quelle relative ai provvedimenti applicativi dell'adeguamento dei prezzi ai sensi dell' articolo 133, commi 3 e 4, dello stesso decreto”*), il **giudice amministrativo trasmette all'ANAC ogni informazione o notizia rilevante** emersa nel corso del giudizio che, anche in esito a una sommaria valutazione, ponga in evidenza condotte o atti contrastanti con le regole della trasparenza.

-viene sostituito l'articolo 2621 del codice civile (**False comunicazioni sociali**) prevedendo: la **reclusione da 1 a 5 anni** per gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci, i liquidatori – i quali per conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali – espongono consapevolmente fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

La stessa pena si applica se le falsità o omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Vengono, inoltre, previste apposite disposizioni volte a diminuire la predetta pena per i **fatti di “lieve entità”** e nei casi in cui i fatti riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché a disciplinare la non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis del c.p.

Prevista, invece, la reclusione **da 3 a 8 anni nel caso di false comunicazioni sociali nelle società quotate** a modifica dell'art. 2622 del Codice civile.

Viene, infine, modificato l'articolo 25-ter, comma 1, del D.lgs 231 del 2001 prevedendo le sanzioni pecuniarie in relazione ai predetti reati in materia societaria.

Il provvedimento ha assunto il nuovo titolo: “Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”.

Nel corso dell'esame in Aula è stato accolto dal Governo come Raccomandazione **un Ordine del giorno (G7.103**, primo firmatario il Sen. Maurizio Buccarella del Gruppo parlamentare M5S) in cui si impegna il Governo a provvedere ad un intervento di armonizzazione, anche attraverso la modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2013 nel senso di esplicitare l'obbligo di **iscrizione nelle c.d. *white list*** istituite presso le prefetture **per le imprese interessate** quale **condizione necessaria per ottenere l'affidamento di contratti** e ad informare le Commissioni parlamentari competenti in merito ai risultati dei controlli sugli appalti.

Il disegno di legge passa ora alla lettura della Camera dei Deputati.

19985-Ordine del giorno accolto.pdf [Apri](#)